

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 26 febbraio 2026, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.

nella causa R.G.L. 42038 /2025

promossa da:

CM SERVICE SRL ,

con l'avv.BIANCHINI FRANCESCA

RICORRENTE

contro

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

Con l'avv .DE SANTIS DANILA

resistente

INPS-

Con l'avv CRISTIANA GIORDANO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti .

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato e regolarmente notificato CM Service SRL ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 0972025909674880400 nonché l'avviso di addebito n 397 20250020406717000 entrambi notificati in data 27.11.2025 evidenziando che il presente giudizio atterrebbe a omessi contributi anno 2025. Con argomentazioni estremamente generiche e poco comprensibili ha eccepito l'illegittimità dei suddetti atti.,



L'Inps si è costituito ed ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per assenza di procura alle lite nonché per indeterminatezza dell'oggetto, nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto. Ha quindi chiedendo al tribunale adito di rigettare il ricorso.

L'Agenzia delle Entrate e Riscossione si è costituita eccependo l'indeterminatezza del ricorso nonché nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto.

All'udienza odierna, la causa istruita documentalmente è stata discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.

In via preliminare l'istituto ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per nullità della procura.

Tale eccezione è fondata per le seguenti argomentazioni.

E' in atti , depositata, peraltro, in data 23.2.2026 ovvero successivamente al deposito del ricorso effettuato in data 28.11.2025 una "asserita procura (che reca la singolare intestazione " delega speciale) conferita" In difesa in ogni stato e grado del giudizio "all'avvocato Francesca Bianchini, allegata al fascicolo dell'opponente, senza alcuna sottoscrizione apposta in calce alla dicitura " rappresentante CM Services srl 17185371006 22.2.2026" senza specificazione (in ogni parte del documento) del nominativo della persona fisica asseritamente rappresentante, della carica sociale o del negozio di conferimento dei poteri rappresentativi;

A tacer della sua irritalità, detta dichiarazione è sprovvista di ogni forma o modalità di verifica legale in ordine alla sua provenienza, come già sottolineato, non risulta alcuna sottoscrizione e per di più assume valenza dirimente ai fini del requisito di ammissibilità del ricorso la necessaria anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso stesso (sul punto, Cass., Sez. U, 19/01/2024, n. 2075).

Ne consegue, che il difetto assoluto di procura al difensore, e quindi la mancanza dell'attivazione della rappresentanza tecnica del medesimo, produce, una nullità insanabile all'interno del processo (v. Cass. 9.9.2002, n. 13069; Cass. 31.1.1986, n. 630 e Cass. 8.2.1985, n. 1006). Né a tale carenza può sopperire il giudice istruttore servendosi dei poteri concessigli, ad altri fini, dall'art. 421 c.p.c.

Orbene detta procura è inficiata da nullità.

L'opposizione dunque va dichiarata inammissibile per difetto di procura alle lite del difensore della opponente.



È da affrontare, a questo punto, il problema dell'individuazione del soggetto che deve sopportare le conseguenze scaturenti dall'applicazione dell'art. 91 c.p.c.

Orbene, il Tribunale ritiene che sia il difensore che difetta di procura e non il soggetto falsamente rappresentato, e tanto per un duplice ordine di ragioni.

Sul punto il tribunale ritiene di aderire a quanto già affermato dal Tribunale di Nola ,il cui contenuto viene richiamato ex art 118 disp att cpc sensi dell'art 118 disp att cpc poiché relativo ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa e interamente condivisibile secondo cui “ , ritiene il Tribunale, che sia corretto e doveroso parlare so di specie, di nullità , è da condividere, l'insegnamento, pressoché unanime, della giurisprudenza del Supremo Collegio a termini del quale, in presenza di attività processuale iniziata e portata avanti da difensore privo di procura, deve parlarsi di nullità della medesima e non di inesistenza, e ciò in quanto un processo, che ha comunque da concludersi con una decisione, si è in ogni caso incardinato, ed un contraddittorio, sia pure di natura assai peculiare: quello tra il difensore privo di procura alla lite ed il convenuto, che magari ne rileva ed invoca il difetto (dunque sulla questione circa la sussistenza o meno dello ius postulandi), si è comunque avuto.

Il Tribunale ritiene dunque che sia corretto e doveroso parlare di mera nullità quando si ha riguardo al difensore privo di procura; quando, cioè, si guarda al "fenomeno" dell'attività processuale svolta in assenza di procura dal punto di vista di colui che l'ha posta in essere nonché da quello del soggetto convenuto in causa dallo stesso; quando, in altri termini, si ha riguardo al valore che l'attività processuale in discorso assume nei confronti del suo autore e nei confronti del convenuto, nonché agli effetti della medesima sui due soggetti in parola.

Tuttavia, ritiene il Tribunale che il medesimo "fenomeno" (quello dell'attività svolta in difetto assoluto di procura; che diversamente vanno valutati i molteplici e variegati casi di attività svolta in costanza di nullità e/o irregolarità della procura, di per sé esistente), riguardato dal punto di vista del soggetto che non ha conferito la procura, ma nel cui nome si è incardinato un procedimento, debba giudicarsi molto vicino all'inesistenza, vale a dire - per non rimanere prigionieri delle definizioni un "fenomeno" del tutto inidoneo alla produzione di qualsivoglia effetto pregiudizievole per il soggetto medesimo.

Inidoneo, prima di tutto, al giudicato dell'eventuale sentenza pronunciata nei suoi confronti. E tanto perché, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la



inidoneità al giudicato, oltre che nel caso di difetto assoluto della sentenza per la sua mancata sottoscrizione da parte del giudice (ex art. 161, comma 2, c.p.c.), deve essere riconosciuta anche nel caso di difetto di contraddittorio di gravità tale da potere essere equiparato alla mancanza tout court del contraddittorio medesimo (così, Cass. 19.2.1993, n. 2023 relativa a parte deceduta e Cass. 11.2.1992, n. 1528 relativa a persona giuridica estinta). Ed a parere di questo giudice, anche il caso di attività processuale svolta da difensore privo di procura rappresenta un caso di mancanza di contraddittorio, ove considerato dal punto di vista del falsamente rappresentato.

Deve ritenersi, inoltre, che ulteriori conseguenze dell'inidoneità in parola si abbiano in tema di impugnazioni ovvero di opposizioni, ad esempio a decreto ingiuntivo, o reclami. In dette ipotesi, nelle quali le iniziative giurisdizionali sono soggette a termini di decadenza, è da ritenere che il potere del soggetto interessato di porle in essere non possa dirsi in alcun modo consumato dall'iniziativa posta in essere da un difensore privo di procura; ed ancora, che il titolare sostanziale del potere di impugnazione e/o di opposizione o reclamo, conservi intatta la facoltà di esercitarlo finché non maturi la decadenza per perenzione del termine e tanto anche in costanza di esercizio del medesimo potere da parte del difensore privo di procura, siasi il relativo processo di già concluso con giudizio di inammissibilità ovvero ancora pendente.

Orbene, il principio ora visto, secondo il quale l'attività processuale svolta dal difensore senza procura non può comportare effetti pregiudizievoli a carico del soggetto che la procura non ha rilasciato, porta a ritenere che, nel caso di pronuncia di inammissibilità dell'azione, le spese del giudizio non possano essere poste a carico di quest'ultimo, ma debbano essere sopportate dal difensore.

Il secondo ordine di ragioni. I poteri processuali del difensore e gli effetti della sua attività non possono essere spiegati ed indagati alla luce (e/o solo alla luce) dell'istituto di diritto sostanziale della rappresentanza volontaria. La procura alle liti, infatti, non conferisce al difensore poteri della parte, non essendo, di norma, la stessa abilitata a stare in giudizio, se non con il ministero del difensore medesimo. Essa, cioè, non attribuisce al difensore il potere di compiere atti giuridici che la parte potrebbe compiere personalmente. Specularmente, la parte non ha (di norma) la libertà di avvalersi o meno del «ministero» del difensore, ché essa se vuole introdurre un giudizio o resistere nel medesimo deve farlo proprio a mezzo di difensore.



Ne consegue, per un verso, che quest'ultimo esercita poteri suoi propri e predefiniti dalla legge, ma, per l'altro, che i poteri in parola sono necessariamente "attivati" dalla designazione compiuta dalla parte, proprio con il rilascio della procura, ed, ancora, che i medesimi, dal punto di vista funzionale, sono, nella gran parte (se non tutti), strumentali alla difesa dei diritti della parte.

Orbene, è proprio nella reciproca e peculiare integrazione dei poteri della parte con i poteri del difensore e nello scopo ultimo della medesima (garantire la migliore tutela-difesa possibile dei diritti dei cittadini) che vanno cercate le spiegazioni degli effetti connessi all'attività del secondo.

Così, se è vero che gli atti compiuti col ministero del difensore vengono ad essere atti della parte; è altrettanto vero, per un verso, che la legittimazione processuale della parte medesima al valido esercizio dell'attività svolta nel processo presuppone proprio la "mediazione" necessaria del tecnico-avvocato, e per l'altro, che l'imputazione dell'attività processuale di quest'ultimo alla parte presuppone necessariamente ch'egli sia stato investito dello ius postulandi.

Ne deriva, anche qui, che qualora non sia stata rilasciata alcuna procura, l'attività processuale del difensore non può spiegare effetti nella sfera giuridica della parte. E tanto, perché l'atto di designazione del difensore, o meglio di conferimento della cosiddetta rappresentanza tecnica, è un elemento indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l'esercizio dello ius postulandi da parte del difensore può e deve essere considerato attività della parte.

I due ordini di ragioni illustrati convincono che l'attività del difensore senza procura, non potendo riverberare effetto alcuno sul soggetto che avrebbe dovuto rilasciargli la procura, è attività processuale imputabile solo al difensore e della quale egli porta tutta la responsabilità, compresa quella relativa alle spese di causa scaturente dall'applicazione del principio della soccombenza (cfr. Cass. 9.9.2002, n. 13069 e Cass. 23.2.1994, n. 1780). Principio, quest'ultimo, la cui operatività, di solito, prescinde dalle ragioni che danno luogo alla soccombenza medesima, siano esse di ordine sostanziale ovvero, come nel caso di specie, di ordine processuale.

Da ultimo, è da aggiungere che le argomentazioni testé illustrate non sembrano infirmate da quelle di segno opposto svolte dalla Sezione lavoro della Suprema Corte con la decisione n. 11689 del 5 settembre 2000, la quale tratta peraltro congiuntamente ipotesi diverse. Del resto esse e l'esito delle medesime sono stati nuovamente ripresi e ribaditi dalla Suprema Corte con la decisione della Prima sezione civile, n. 13009 del 9 settembre 2002 e con quella della Terza sezione civile, n. 1115 del 24 gennaio 2003. Quest'ultima, in particolare, ha distinto, in modo lucido



ed efficace, il caso dell'attività svolta dal difensore in difetto assoluto di procura dai casi di attività svolta dal difensore in costanza di procura nulla o altrimenti invalida o irregolare, ed ha chiarito che nel primo caso e solo nel primo caso il soggetto titolare dell'azione resta estraneo al processo e che parimenti in tale caso e solo in tale caso l'attività processuale svolta e le conseguenze della medesima devono essere imputate al difensore e solo al difensore.

Orbene, ciò chiarito in generale, è indubbio che nel caso di specie il soccombente sia il difensore, il quale ha proposto l'opposizione in costanza di difetto di procura, dando così causa all'inammissibilità della medesima per l'impossibilità di ricondurre la sua iniziativa processuale al soggetto indicato quale opponente nell'atto di citazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'opposizione;
- 2) condanna l'avvocato Francesca Bianchini al pagamento in favore dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione delle spese del giudizio, che si liquidano, per ciascuno, in euro 2500,00 oltre accessori se previsti per legge.

Così deciso, Roma 26.2.2026

Il Giudice

